SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 luglio 1990, n. 172.

Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel titolo e nel testo della legge 8 maggio 1985, n. 205, la dizione «comitati dell'emigrazione italiana» è sostituita dalla seguente: «comitati degli italiani all'estero».

Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Istituzione dei comitati degli italiani all'estero)*. — *1.* Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari nella cui circoscrizione risiedono almeno tremila cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

2. Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione».

Art. 3.

1. L'articolo 2 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Compiti dei comitati degli italiani all'estero)*. — *1.* Il comitato promuove — in collaborazione con l'autorità consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione — idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

2. L'autorità consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità.

3. Il comitato inoltre, nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi, il comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'effettiva attuazione delle leggi, iniziative e provvidenze, predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la materia delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese».

Art. 4.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano».

Art. 5.

1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 5 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'articolo 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni».

Art. 7.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni».

Art. 8.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono sostituiti dai seguenti:

«Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.

A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare».

Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Art. 10.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi».

Art. 11.

1. L'articolo 13 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Elettorato attivo)*. — *1.* Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».

Art. 12.

1. L'articolo 14 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Elenco degli elettori)*. — *1.* Presso ogni ufficio consolare è compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso».

Art. 13.

1. All'articolo 19 della legge 8 maggio 1985, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 14.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1985, n. 205, è inserito il seguente:

«Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge».

Art. 15.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985.

Art. 16.

1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991.

2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il titolo della legge n. 205/1985, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Istituzione dei *comitati degli italiani all'estero*».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 205/1985, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Funzioni consultive).* — Il comitato dell'emigrazione italiana esprime parere motivato e obbligatorio sulle richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di tali attività.

A tal fine, il capo dell'ufficio consolare comunica al comitato le richieste di contributo pervenutegli, perché esso possa formulare, entro trenta giorni, il parere sulle sigole richieste e sulla ripartizione dei contributi.

Entro quindici giorni dall'emissione del suddetto parere, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del comitato in quanto espressi e dalle proprie proposte, indicando altresì i motivi delle eventuali difformità tra tali proposte ed i pareri del comitato stesso, al quale dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano.

Sulle richieste di contributo, il Ministero degli affari esteri decide — entro il mese di febbraio o entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato — con decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

Il comitato dell'emigrazione italiana può inoltre esprimere pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative intraprese, nelle materie previste dall'art. 2 della presente legge, dall'autorità consolare».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 205/1985, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Sede e segreteria).* — Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede.

La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso.

In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, può essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 205/1985, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Composizione del comitato).* — Il comitato dell'emigrazione italiana è composto da dodici membri per le comunità fino a centomila e da ventiquattro per quelle con più di centomila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'art. 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del comitato, senza diritto di voto».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 205/1985, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 (*Membri stranieri di origine italiana*). — *Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.*

A tal fine le associazioni della comunità italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

Ciascun componente del comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la metà più uno dei voti del comitato».

Nota agli articoli 9 e 10:

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 205/1985, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8 (*Durata in carica e decadenza dei membri*). — I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica *cinque anni* e sono rieleggibili.

Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento».

Nota all'art. 11:

— Il comma 6 dell'art. 6 della legge n. 470/1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) prevede che: «Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso».

Nota all'art. 12:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 6 della legge n. 470/1988 si veda la nota all'art. 11.

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 205/1985, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 (*Costituzione dei seggi elettorali*). — Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente; funge da vice presidente il più anziano fra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 2.280 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, la quota relativa all'esercizio finanziario 1991 dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero"

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 24 della citata legge n. 205/1985, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24 (*Comitati non elettivi. Contributi*). — Nei Paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione.

In tal caso, attraverso opportune forme di consultazione delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni, i capi degli uffici consolari possono istituirvi dei comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, alle disposizioni della presente legge.

Gli uffici consolari, nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani, possono istituire dei comitati con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; tali comitati sono composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana, tra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

Il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio generale degli italiani all'estero, può, con proprio decreto, attribuire gli stessi compiti, previsti dalla presente legge per i comitati degli italiani all'estero, a comitati sorti spontaneamente in Paesi ove risiedano comunità di cittadini italiani superiori alle tremila persone e che abbiano composizione e finalità analoghe a quelle dei comitati eletti in base alla presente legge.

Gli uffici consolari possono, altresì, promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte anche alle popolazioni del Paese ospitante.

Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute dei comitati di cui al presente articolo, senza diritto di voto.

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta dei competenti uffici consolari, ai comitati istituiti ai sensi del presente articolo, nonché ai sodalizi, associazioni e comitati indicati nel precedente articolo 3, primo comma, secondo le modalità e per le finalità della presente legge».

Nota all'art. 15:

— Con il D.P.C.M. 6 settembre 1985 sono state approvate le norme regolamentari di esecuzione della legge n. 205/1985.

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 5/1990 (Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana) è il seguente: «1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana è rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4191):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'8 settembre 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 12 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 28 marzo 1990 e approvato il 5 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2253):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 20 giugno 1990.

90G0221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1990.

Individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali nel primo semestre 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1990 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerati altresì i tempi tecnici per la predisposizione degli atti preliminari allo svolgimento delle lotterie contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuta pertanto la necessità di individuare le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali da effettuare in aggiunta alla lotteria di Viareggio nel primo semestre dell'anno 1990;

Considerata l'opportunità di confermare l'effettuazione della lotteria di Agnano 1990 già in corso di svolgimento, tenuto conto della rilevanza nazionale e internazionale del Gran premio ippico cui la stessa è collegata;

Considerata inoltre la rilevanza nazionale e anche internazionale del Giro ciclistico d'Italia e dei Campionati mondiali di calcio;

Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Sono individuate le seguenti manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali nel primo semestre dell'anno 1990:

Gran premio ippico «Lotteria di Agnano»;

Giro ciclistico d'Italia;

Campionati mondiali di calcio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1990
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 123

90A2956

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 febbraio 1990.

Rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1986, e successive modificazioni, concernente la determinazione delle circoscrizioni aeroportuali;

Visto il decreto ministeriale n. 11/275 del 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1973, Bil. Tr. - Direzione generale M.C.T.C. e Av. Civ., registro n. 8, foglio n. 85, con il quale è stato determinato il livello dirigenziale delle direzioni di circoscrizione aeroportuale;

Considerati i mutamenti intervenuti nelle infrastrutture aeroportuali nella tipologia e nella quantità del traffico aereo;

Ritenuta l'opportunità di far corrispondere, per quanto possibile, le competenze territoriali delle circoscrizioni con quelle delle singole regioni;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile nelle sedute del 15-22 dicembre 1987, del 18 maggio-7 giugno 1988 e del 20 aprile 1989, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in merito alla istituzione delle circoscrizioni aeroportuali di Ancona e di Firenze in sostituzione di quelle di Pantelleria e di Trapani, ed alla loro competenza territoriale;

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni aeroportuali sono così determinate, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 141:

Denominazione	Livello dirigenziale di titolarità	Competenza territoriale
Roma (Fiumicino)	Dirigente superiore	Aeroporto di Fiumicino
Milano (Linate)	Dirigente superiore	Province di: Milano, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia
Napoli	Dirigente superiore	Province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
Palermo (P. Raisi)	Dirigente superiore	Province di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani
Cagliari	Dirigente superiore	Province di: Cagliari e Oristano
Catania (Fontanarossa)	Dirigente superiore	Province di: Catania, Messina, Ragusa e Siracusa
Alghero	Primo dirigente	Province di: Nuoro (tutta la parte del territorio che trovasi ad ovest del comune di Ottana) e Sassari (tutta la parte del territorio che trovasi ad ovest dei comuni di Sedini, Perfugas, Tula, Ozieri, Nughedu di S. Nicolò, Bultei, Anela, Bono, Bottidda ed Illorai, compresi i territori medesimi)
Ancona (Falconara)	Primo dirigente	Province di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.
Bari	Primo dirigente	Province di: Bari, Foggia, Matera e Potenza
Bologna	Primo dirigente	Province di: Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
Brindisi	Primo dirigente	Province di: Brindisi, Lecce e Taranto
Firenze	Primo dirigente	Province di: Firenze, Pistoia, Siena e Arezzo
Genova (Sestri)	Primo dirigente	Province di: Genova, Imperia, La Spezia e Savona
Gorizia (Ronchi dei legionari)	Primo dirigente	Province di: Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone
Lamezia Terme	Primo dirigente	Province di: Catanzaro e Cosenza
Milano (Malpensa)	Primo dirigente	Province di: Varese, Bergamo, Como e Sondrio
Olbia	Primo dirigente	Province di: Sassari (tutta la parte del territorio non compresa nella competenza della D.C.A. di Alghero) e Nuoro (ad eccezione del territorio ad ovest di Ottana)

Denominazione	Livello dirigenziale di titolarità	Competenza territoriale
Pescara	Primo dirigente	Province di: Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L'Aquila e Teramo
Pisa	Primo dirigente	Province di: Livorno, Pisa, Lucca, Massa e Grosseto
Reggio Calabria	Primo dirigente	Provincia di: Reggio Calabria
Rimini	Primo dirigente	Province di: Forlì e Ravenna
Roma (Ciampino)	Primo dirigente	Aeroporto di Ciampino e province di: Frosinone e Latina
Roma (Urbe)	Primo dirigente	Province di: Roma (esclusi aeroporti di Fiumicino e Ciampino), Rieti, Viterbo, Perugia e Terni
Torino (Caselle)	Primo dirigente	Province di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Vercelli e Novara
Venezia (Tessera)	Primo dirigente	Province di: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo e Treviso
Verona	Primo dirigente	Province di: Verona, Bolzano, Trento e Vicenza

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 febbraio 1990

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1990
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 364

90A2958

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° luglio 1990, fino a quella n. 8 di scadenza 1° gennaio 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare opportunamente elaborati ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12662», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° gennaio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 19 dicembre 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1990 - Roma, 2 gennaio 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Sarcinelli), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 795600 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° gennaio 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre - 1988, n. 541 e D.M. 19 dicembre 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12662», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° gennaio 1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di

rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 17

90A2957

DECRETO 30 giugno 1990.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, nel semestre luglio-dicembre 1990, alle operazioni di mutuo, regolate a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 e del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come sostituito dal decreto 26 giugno 1990, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato decreto-legge n. 66/1989 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta e del tasso medio della lira interbancaria con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1989, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1990, nella misura dello 0,95%;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili semestrali per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 12,75% per il semestre luglio-dicembre 1990 ed ha altresì comunicato per il medesimo semestre i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989:

tasso medio della lira interbancaria: 12,33%;
rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,59%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Considerato inoltre che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1990, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 13,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per l'anno 1990 dello 0,95%, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima:

1) del 13,70% per le operazioni di cui al punto *a*);

2) del 14,25% per le operazioni di cui al punto *b*).

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2983

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 maggio 1990.

Approvazione dello stralcio del piano spaziale nazionale per il potenziamento delle capacità di lancio del progetto «San Marco».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, di istituzione dell'Agenzia spaziale italiana;

Considerato il notevole interesse scientifico, i rilevanti aspetti di politica industriale nel settore aerospaziale e le intese internazionali legate alla realizzazione del programma di potenziamento delle capacità di lancio del progetto «San Marco»;

Considerato che per la prosecuzione del suddetto progetto sono necessari finanziamenti per complessivi 90 miliardi da utilizzarsi nel triennio 1990-1992, a valere sulle disponibilità del bilancio dell'A.S.I.;

Considerato l'accordo di collaborazione esistente fra l'A.S.I. e l'Università di Roma;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. EVm/904/H/1.5/2 dell'8 maggio 1990, con la quale si propone l'anticipazione del potenziamento del progetto San Marco a stralcio del piano spaziale dell'A.S.I. per il periodo 1990-1994 in corso di approntamento, in considerazione dell'urgenza di avviare i lavori di riammodernamento del poligono in vista dei lanci previsti nel 1992;

Vista la direttiva del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'A.S.I., contenuta nella menzionata nota, con la quale si dispone la riduzione per il 1990 delle voci del bilancio programmatico dell'A.S.I. onde consentire la diversa utilizzazione dei 30 miliardi necessari per l'esercizio in corso, e l'allocazione dei restanti fondi all'interno delle risorse finanziarie che verranno definite per il piano spaziale nazionale 1990-1994;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1) È approvata la spesa di 90 miliardi per il potenziamento del progetto «San Marco» da utilizzarsi nel periodo 1990-1992.

2) L'Agenzia spaziale italiana, nella predisposizione del piano spaziale nazionale 1990-1994, dovrà considerare il finanziamento del progetto «San Marco» all'interno delle risorse finanziarie del piano stesso.

3) Le risorse finanziarie di cui al punto 1) della presente delibera verranno erogate dall'Agenzia spaziale italiana all'Università «La Sapienza» di Roma, secondo le modalità previste nell'accordo di collaborazione esistente, emendato al fine di garantire all'A.S.I. le priorità per i lanci e l'assistenza tecnica per lo sviluppo del vettore potenziato.

Roma, 24 maggio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2945

DELIBERAZIONE 24 maggio 1990.

Integrazioni al programma degli interventi nazionali dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1990 riguardanti il settore ovino, il settore agrumicolo e la fornitura di prodotti in dono alla Polonia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982 in base al quale il CIPE approva, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/82, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera CIPE del 2 febbraio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1990, con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1990;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della già citata legge n. 610/82, con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le proposte di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990, presentate con note n. 3260/S dell'11 aprile 1990 e n. 3350/S dell'11 maggio 1990 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riguardanti il settore ovino, il settore agrumicolo e la fornitura in aiuto di prodotti alimentari alla Polonia;

Considerato che per il settore ovino vengono proposti due interventi integrativi: il primo volto a realizzare una approfondita indagine a livello di produzione e commercializzazione delle carni ovine, nonché il censimento degli allevamenti operanti sul territorio nazionale congiuntamente all'inventario della titolarità giuridica delle imprese, il secondo volto alla sperimentazione per la ricerca di metodi di classificazione delle carcasse ovine;

Considerato che tutte le attività connesse alla realizzazione della suddetta indagine anagrafica per il comparto delle carni ovine saranno affidate alle associazioni di produttori riconosciute e che la copertura finanziaria, sia in termini di competenza che di cassa, della spesa prevista, pari a 9 miliardi di lire sarà effettuata mediante storno di fondi dal capitolo della spesa 311 - somme da riutilizzare, del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1990, sul quale sono affluite le residue disponibilità al 31 dicembre 1989;

Considerato altresì che il secondo intervento nel settore ovino potrà essere realizzato per il tramite delle unioni di associazioni di produttori riconosciute e che la realizzazione del piano sarà formalmente affidata ad un comitato ministeriale;

Considerato che per l'intervento suddetto è prevista una spesa di lire 900 milioni la cui copertura finanziaria, sia in termini di competenza che di cassa, sarà reperita nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il 1990 iscritto per 35 miliardi di lire sul capitolo della spesa 366 - intervento per il sostegno al settore ovi-caprino e dei formaggi pecorini;

Considerata l'opportunità di favorire la penetrazione della produzione agrumicola italiana in paesi extracomunitari tradizionalmente non consumatori, in particolare quelli dell'Europa dell'est e U.R.S.S., e considerato altresì che, per rendere questa penetrazione più efficace, il prodotto italiano dovrà presentarsi qualitativamente normalizzato;

Considerato che il relativo piano d'intervento, il cui onere è previsto in 3 miliardi di lire, sarà finanziato nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il 1990 di 55 miliardi di lire iscritto sul capitolo della spesa 371 - aiuti a sostegno del mercato agrumicolo e dei prodotti trasformati;

Visto l'art. 3, lettera *d)*, della stessa legge n. 610/82 che stabilisce che l'AIMA eroga, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, prodotti agro-alimentari ai Paesi in via di sviluppo;

Considerato che il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, con delibera n. 33 del 7 novembre 1989, ha incluso la Polonia e l'Ungheria tra i Paesi verso i quali possono essere destinati prioritariamente gli aiuti già previsti per i Paesi in via di sviluppo;

Considerato che il Governo ha approvato un piano di aiuti alimentari a favore della Polonia, per un totale di circa 120 miliardi di lire, e che tali aiuti devono essere attuati dall'AIMA attraverso un programma di intervento nazionale;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 1989 che approva il piano di intervento per la fornitura di prodotti alimentari alla Polonia per 71 miliardi di lire;

Considerata l'opportunità di completare il programma integrando le economie realizzate nell'attuazione della prima parte del programma stesso pari a lire 17 miliardi con l'ulteriore stanziamento di lire 49 miliardi per la complessiva fornitura di prodotti alla Polonia pari a lire 66 miliardi;

Considerato che la copertura finanziaria della complessiva spesa di lire 66 miliardi sarà effettuata quanto a lire 49 miliardi in termini di competenza e cassa mediante storno di fondi dal cap. 311 del bilancio di previsione dell'AIMA per il 1990 denominato «somme da riutilizzare», sul quale sono affluite le residue disponibilità al 31 dicembre 1989, e quanto a lire 17 miliardi mediante utilizzo del corrispondente importo iscritto in conto residui anno 1989, sul cap. 377 denominato «aiuti a sostegno della Polonia»;

Considerato che il predetto aiuto si concretizzerà con la fornitura di cereali, anche trasformati, di pomodori, di liofilizzati, di carne trasformate, di formaggi e di altri prodotti tipici nazionali;

Visti i pareri favorevoli espressi sulle proposte dal Comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 19 marzo 1990;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Sono approvate le proposte di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990 concernenti il settore ovino, il settore agrumicolo e la fornitura di prodotti in dono alla Polonia di cui alle premesse.

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione comune di mercato dei settori.

Roma, 24 maggio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A2946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 7 febbraio 1990, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori;

Vista la delibera del senato accademico del 28 marzo 1990;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1990;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo V, facoltà di lettere e filosofia, con la conseguente soppressione della scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte medioevale e moderna (art. 181) dopo l'art. 180 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori:

Scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori

Art. 181. — È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, la scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 182. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medievale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti minori.

Art. 183. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 184. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono le facoltà di lettere e filosofia, giurisprudenza, economia e commercio e il dipartimento di studi medioevali, umanistici e rinascimentali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 185. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere, magistero e architettura. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Secondo l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è richiesto il superamento di un esame di ammissione alla scuola consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli (tesi, voto di laurea, voto esami di profitto del corso di laurea, pubblicazioni).

Art. 186. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche*:

1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;

2) metodologia e didattica degli audiovisivi;

3) iconologia e iconografia;

4) museologia e museografia;
5) paleografia e diplomatica;
6) storia e tecnica del restauro;
7) storia della fotografia;
8) storia dell'architettura;
9) letteratura artistica;
10) metodologia della storia dell'arte;
11) estetica;
12) fenomenologia degli stili;
13) sociologia dell'arte;
14) psicologia dell'arte;
15) elementi di chimica;
16) storia delle tecniche artistiche;
17) museotecnica;
18) storia del teatro;
19) storia della musica.

B) *Area di interesse generale:*

1) storia del collezionismo;
2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
3) araldica;
4) storia dello spettacolo;
5) archivistica;
6) storia medioevale;
7) storia moderna;
8) storia contemporanea;
9) storia della liturgia;
10) agiografia;
11) storia della chiesa;
12) epigrafia medioevale e moderna;
13) storia del costume e della moda;
14) storia comparata dell'arte europea;
15) storia sociale dell'arte;
16) storia della critica dell'arte.

C) *Area delle arti minori (o applicate):*

1) storia delle arti minori (o applicate);
2) storia della miniatura;
3) storia delle arti applicate e industriali;
4) storia del costume e della moda;
5) storia del libro a stampa illustrato;
6) storia dell'oreficeria;
7) numismatica e sfragistica;
8) storia delle maioliche;
9) storia dei tessili;
10) numismatica medioevale e moderna e medaglistica.

D) *Area della storia dell'arte medioevale:*

1) archeologia e storia dell'arte tardo antica;
2) storia dell'arte islamica;
3) archeologia medioevale;
4) storia dell'arte bizantina;
5) storia dell'arte medioevale;
6) storia dell'architettura medioevale;
7) archeologia cristiana.

E) *Area della storia dell'arte moderna:*

1) storia dell'arte del rinascimento;
2) storia dell'arte dell'età barocca;
3) storia dell'arte fiamminga e olandese;
4) storia dell'arte dei Paesi europei;
5) storia dell'arte moderna;
6) storia dell'architettura moderna;
7) storia dell'arte lombarda;
8) storia del disegno e della grafica.

F) *Area della storia dell'arte contemporanea:*

1) archeologia industriale;
2) storia del cinema;
3) storia dell'arte contemporanea;
4) storia e tecnica della fotografia;
5) storia dell'architettura contemporanea.

G) *Area giuridica:*

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 187. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

uno (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire nel primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica per i primi due anni comprende quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attività didattica comprende duecento ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti, ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando dovrà sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 188. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 189. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 190. — La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A2933

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 riguardante «Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 riguardante «Modificazioni alla tabella XVII-*bis* dell'ordinamentodidattico universitario concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

a) il comma dodicesimo dell'art. 18 relativo al corso di lingua inglese è soppresso ed è sostituito dai seguenti due commi:

«Corso di lingua inglese
con orientamento medico scientifico

Lo studente dovrà seguire il corso di "lingua inglese con orientamento medico scientifico" che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio»;

b) nell'art. 20, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti fondamentali del triennio di «neuropatologia e psicopatologia (semestrale)» e «patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)» sono soppressi e rispettivamente così sostituiti:

neurologia (semestrale);
medicina interna.

Inoltre all'elenco degli insegnamenti complementari, nello stesso art. 20, sono aggiunti i seguenti:

psichiatria (semestrale);
pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 2 maggio 1990

Il rettore: CRESCENTI

90A2934

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugnó 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 19 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 716, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università è aggiunta la scuola seguente:

per tecnico delle apparecchiature biomediche.

Art. 2.

Dopo il vigente art. 764, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali sopracitata.

Scuola diretta a fini speciali
per tecnico delle apparecchiature biomediche

Art. 765. — È istituita presso l'Università degli studi di Pavia la scuola diretta a fini speciali di tecnico delle apparecchiature biomediche.

Art. 766. — La scuola ha il compito di preparare tecnici intermedi informati sugli obiettivi, sulle modalità e sui rischi dell'uso diagnostico e terapeutico della strumentazione impiegata negli ospedali e in grado di operare all'interno di servizi di ingegneria clinica, di ripartizioni tecniche o servizi analoghi, in particolare per installare e calibrare periodicamente la strumentazione, eseguire riparazioni e manutenzioni preventive e verificare periodicamente la sicurezza di funzionamento della strumentazione, collaborare con il personale medico e paramedico nell'uso degli apparecchi più sofisticati.

Art. 767. — La scuola rilascia il diploma di «tecnico delle apparecchiature biomediche».

Art. 768. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di due anni ed è organizzata in quattro semestri.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

Art. 769. — In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti per l'intero corso.

Art. 770. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di ingegneria e di medicina e chirurgia e il dipartimento di informatica e sistemistica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 771. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno - primo semestre:

1) elementi di fisiologia umana;

2) elettrotecnica;

3) informatica I;

4) istituzioni di matematica.

1° Anno - secondo semestre:

5) componenti, dispositivi e circuiti elettronici;

6) fisica;

7) materiali e componenti meccanici per applicazioni biomediche;

8) misure biomediche.

2° Anno - primo semestre:

9) elaborazione di segnali e immagini di interesse clinico;

10) informatica II;

11) strumentazione biomedica I;

2° Anno - secondo semestre:

12) normativa e sicurezza delle apparecchiature biomediche;

13) strumentazione biomedica II.

Art. 772. — Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'attività pratica comporta la frequenza a laboratori, l'esecuzione di esercitazioni guidate e la partecipazione a visite tecniche, secondo un programma predisposto annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in attività pratiche effettuate presso presidi sanitari e/o laboratori di sviluppo, collaudo e riparazione di apparecchiature biomediche ed ha la durata di duecento ore.

La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami di profitto e di tirocinio pratico consistono in una prova scritta (o pratica) e/o in una orale.

Art. 773. — L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto preparato dallo studente sotto la guida di un docente.

Art. 774. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 8 febbraio 1990

Il rettore: SCHMID

90A2935

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoche di trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 28 giugno 1990:

è stato revocato il decreto ministeriale 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 4 giugno 1990, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Graziano Luigi alla sede di Trezzo sull'Adda, distretto notarile di Milano;

è stato revocato il decreto ministeriale 25 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 4 giugno 1990, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Narciso Ernesto alla sede i Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli;

è stato revocato il decreto ministeriale 15 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1990, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Auricchio Daniela alla sede di Pescia, distretto notarile di Firenze.

90A2960

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile nei confronti della società «S.F.E.R. S.r.l. - Società fiduciaria europea e di revisione», in Padova.

Con decreto interministeriale 27 giugno 1990 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata alla società «S.F.E.R. S.r.l. - Società fiduciaria europea e di revisione», con sede in Padova, è stata revocata.

90A2995

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 giugno 1990

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 giugno 1990 relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 28 giugno 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 28 settembre 1990 è di L. 97,43, quello dei buoni a centottantasei giorni con scadenza il 31 dicembre 1990 è di L. 94,75 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 giugno 1991 è di L. 89,50, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A3014

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 24 maggio 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AL COLOMBO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo a ciclo integrale e continuo per la produzione di tubi di acciai legati e speciali, mediante fucinatura, laminazione ed estrusione, con caratteristiche di elevate qualità tecnologiche e dimensionali con ridotto consumo energetico e basso indice di inquinamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.517.600.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

AVIOINTERIORS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: componentistica innovativa per tecnologia, tipologia e materiali avanzati per interni di aerei civili, elicotteri militari ed elettrotreni nuova generazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Tor Tre Ponti (Latina).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.743.927.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

CAMPOLIN E BELTRAME S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di finitura ed elettroerosione delle palette per turbine.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Maniago (Pordenone).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 551.229.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

COLORVEGGIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di smalti ceramici per applicazioni a secco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Casalgrande (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 584.430.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

CONCERIA VAL D'ALPONE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovativa metodologia di concia finalizzata all'ottenimento di pelle da arredamento chiara, morbida e totalmente antimacchia, con nuovo processo a riduzione di inquinamento ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Vestenanova (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.549.899.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

DULEVO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi componenti, sottogruppi e gruppi ottimizzanti la validità igienico-sanitaria ed ecologica, funzionale ed economica di macchine motospazzatrici per industrie e per enti pubblici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Sanguinaro di Fontanellato (Parma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 603.142.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

ELEPRINT S.P.A. per conto anche della DI.W.S. PLASTIC S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sottosistemi modulari per l'industria meccanica, elettromeccanica ed informatica: soluzioni innovative di prodotto e di processo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino); Scarmagno (Torino); Offanengo (Cremona); Abbiategrasso (Milano).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.675.100.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

F.C.E. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di controllo e monitoraggio per l'automazione globale del processo di produzione di schede per circuiti elettronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Moncalieri (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.512.700.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

INDACO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di pannelli sandwich resistenti al fuoco con l'impiego di resina formofenolica espansa rinforzata e stabilizzata, in sostituzione della tradizionale resina poliuretanica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 407.295.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

INDUSTRIA FORMENTI ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di monitors monocromatici e a colori, e di televisori a colori innovativi realizzati utilizzando tecniche digitali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Concorezzo (Milano).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 819.256.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

INDUSTRIE SECCO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma:
A) nuovo tipo di facciate continue strutturali;
B) nuovi profilati metallici per serramenti;
C) nuove pareti divisorie e serramenti resistenti al fuoco.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Preganziol (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.438.485.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di innovazione tecnologica di prodotti per la videoscrittura, MS-DOS compatibile, di fascia medio bassa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Crema (Cremona)

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.613.050.000;
b) contributo da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

ITT - INDUSTRIE RIUNITE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi tipi innovativi di ammortizzatori per autoveicoli e miglioramento del processo di produzione degli ammortizzatori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Asti.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.324.146.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data della stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 2,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

LA MAGONA D'ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema per l'imballaggio automatico di coils di acciaio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Piombino (Livorno).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.058.652.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 agosto 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1992.

LAVET S.P.A. e per conto della consociata GIMAST S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo a miscelazione ionica per l'ottenimento di specchi riflettenti ad elevate caratteristiche, impiegati nei settori auto, moto, informatico e degli elettrodomestici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Trofarello (Torino).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 428.998.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 9 maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

MODENPLAST S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo prototipale automatizzato atto all'ottenimento di manufatti plastici sostitutori del legno destinati al settore automobilistico nell'edilizia civile e nel settore tecnico impiantistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Bellaria (Forlì); Ubersetto di Fiorano (Modena).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 362.448.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° luglio 1990.

MORELLATO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione industriale e sistemi di controllo nella produzione di cinturini metallici per orologi con rilevante incremento qualitativo e di produttività.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Fratte di S. Giustina in Colle (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.163.241.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1991.

O.C.M. VALMA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo per la realizzazione di pannelli in-cemento rinforzati con fibra di vetro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Rovagnate (Como).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 349.325.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

OLIVETTI - CANON INDUSTRIALE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di innovazione tecnologica relativo a copiatrice professionale di fascia di mercato fino a 20 cpm e stampante laser con processo riprografico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Agliè (Torino).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.580.530.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ORSI AUTOMAZIONE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto - sistema integrato per l'automazione ed il governo di impianti industriali, utilizzante tecniche di intelligenza artificiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.091.793.000.
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

PASTIFICIO RANA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processi innovativi per la produzione industriale a lunga conservabilità di nuove paste all'uovo fresche e di nuovo prodotto denominato «gnocco pieno».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 985.425.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

PREFABBRICATI MANINI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi elementi strutturali super leggeri di copertura a grande luce prefabbricati in calcestruzzo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Bastia Umbra (Perugia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 736.975.000 di cui L. 515.883.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 221.092.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1990.

RAMBAUDI INDUSTRIALE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: fresatura ad alta velocità per la lavorazione di stampi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Rivoli (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.063.204.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991

REMU S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema innovativo nello stampaggio di materiali termoplastici per particolari di grandi dimensioni, finalizzato all'ottenimento in macchina di prodotti preverniciati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Ponte S. Marco Calcinata (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.644.650.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

RISERIE GARIBOLDI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processi innovativi altamente automatizzati, finalizzati al miglioramento delle proprietà biologiche-nutrizionali del riso, con ricadute positive sui risparmi energetici e sull'impatto ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 654.150.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 25 gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° dicembre 1990.

SIGNAL LUX S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di una nuova gamma di interruttori di piccole dimensioni in grado di sopportare elevati amperaggi ed elevate «in rush currents».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Cornaredo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.125.492.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SITO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di silenziatori per motociclette, in titanio, ad alte prestazioni costruiti utilizzando tecnologie mediate dall'industria aeronautica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Monticello d'Alba (Cuneo).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 330.965.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contrato di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

TECHMO CAR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: modulo robotizzato polifunzionale per cambio anodi ed interventi operativi automatici nella produzione elettrolitica dell'alluminio, con rilevanti benefici sulla produttività e la tutela ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Limena (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.039.868.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

TESSITURA PONTE ARNO S.P.A., a nome proprio e per conto della STAMPERIA DI BREBBIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di originali processi di candeggio, tintoria, stampa e fissaggio del prodotto al fine di migliorare il prodotto finito e ridurre tempi e costi dei processi produttivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1989.

Luogo di esecuzione: Gallarate (Varese); Brebbia (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.892.220.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 marzo 1990.

ZANARDI FONDERIE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di un processo innovativo per la produzione di ghise autostemperate (ADI).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Minerbe (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 926.450.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Inoltre il CIPI approva la seguente modifica:

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Redeco S.r.l., concernente: sistema computerizzato per il rilevamento e l'analisi di parametri fisiologici nel campo della vestibologia del gastroentero.

Modifiche da apportare: intestazione del programma alla società Menfis S.r.l., in nome proprio e per conto anche della Devon S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Redeco S.r.l. nella Menfis S.r.l.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

90A2937

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000